

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Antonio Albanese Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta

Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151

e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/2012 DEL 16/09/2012

1) PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO

La Legge n. 92/2012 ha introdotto il principio secondo cui le prestazioni lavorative rese da una persona titolare di una posizione fiscale ai fini Iva sono considerate – salvo che sia fornita prova contraria dal committente – rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

- a) la collaborazione ha una durata complessivamente superiore, nell'arco dell'anno solare, a 8 mesi;
- b) il corrispettivo derivante dalla collaborazione di cui al punto precedente, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al **medesimo centro d'imputazione d'interessi**, rappresenta più dell'80,00% dei corrispettivi totali percepiti dal collaboratore nel corso del medesimo anno solare;
- c) il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Tale presunzione è applicabile esclusivamente ai rapporti instaurati successivamente al 18 luglio 2012, ovvero, per quelli in corso a tale data, decorsi 12 mesi dalla stessa.

Sono, tuttavia, stabilite delle **autonome ipotesi di non operatività** della predetta presunzione, quali ad esempio:

- 1) le caratteristiche della prestazione lavorativa: è connotata da **competenze teoriche di grado elevato**, acquisite tramite significativi percorsi formativi, ovvero da **capacità tecnico-pratiche** acquisite mediante rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività. È, inoltre, necessario che la prestazione lavorativa sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, co. 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, ovvero – con riferimento al periodo d'imposta 2012 – almeno pari ad euro 18.663,00;

- 2) l'ambito di svolgimento della prestazione lavorativa: è resa nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli od elenchi professionali qualificati, e detta specifici requisiti e condizio-

STUDIO BELCASTRO

ni. L'individuazione di tali attività sarà operata da un **successivo Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro il 18 ottobre 2012**, sentite le parti sociali.

Questa causa di esclusione riguarda, tuttavia, le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.

Al di fuori di questa ipotesi di esonero, l'iscrizione all'albo professionale non costituisce, di per sé, una circostanza idonea a legittimare l'esclusione l'operatività della suddetta presunzione.

Qualora le citate esimenti non siano invocabili, gli oneri contributivi, derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps (art. 2, co. 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), sono a carico del committente nella misura dei due terzi, mentre il restante un terzo grava sul collaboratore, il quale – nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento – ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

2) DEDUCIBILITA' DEI COSTI DEI VEICOLI AZIENDALI

Con la norma legislativa già sopra indicata sono state introdotte profonde modifiche al regime che regola, a partire dal prossimo anno 2013, i coefficienti di rilevanza fiscale dei costi dei veicoli aziendali.

In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche (applicabili anche agli esercenti arti e professioni):

- è ridotta dal 40,00% al **27,50%** la quota deducibile delle spese relative ai veicoli adibiti ad uso promiscuo;
- è diminuito dal 90,00% al **70,00%** l'importo fiscalmente rilevante dei costi riguardanti i veicoli concessi, in uso promiscuo, ai lavoratori dipendenti, per il maggior periodo d'imposta.

Non è stata, invece, apportata alcuna modifica all'integrale rilevanza fiscale dei veicoli destinati ad essere impiegati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa e quelli adibiti ad uso pubblico, così come alla quota di deducibilità (**80,00%**) riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli **agenti e rappresentanti di commercio**.

Sono inoltre rimasti invariati i limiti del costo fiscalmente riconosciuto dei veicoli.

STUDIO BELCASTRO

Soggetti	Utilizzo dei veicoli	Deducibilità
Imprese	Strumentali all'attività dell'impresa	100,00%
	Adibiti ad uso pubblico	100,00%
	Utilizzati da dipendenti (uso promiscuo)	70,00%
	Altri utilizzi	27,50%
Titolari di reddito da lavoro autonomo	Esclusivamente strumentali all'attività	0,00%
	Adibiti ad uso pubblico	0,00%
	Utilizzati da dipendenti (uso promiscuo)	70,00%
	Altri utilizzi N.B. Un solo veicolo a professionista	27,50%
Agenti e rappresentanti di commercio		80,00%

Alla luce delle novità introdotte dalla riforma del lavoro, la disciplina fiscale degli autoveicoli aziendali è delineabile come di seguito riportata.

2.1 Veicoli con costi totalmente deducibili

L'integrale rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, afferenti i mezzi di trasporto a motore, è riconosciuta purchè il veicolo sia caratterizzato da una delle seguenti circostanze:

- è utilizzato esclusivamente come strumentale nell'attività propria dell'impresa;
- è adibito ad uso pubblico.

Il requisito della destinazione all'utilizzo esclusivo come bene strumentale nell'attività d'impresa è stato chiarito dalla **C.M. 13 febbraio 1997, n. 37/E** e, successivamente, dalla **C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/E**, in base alla quale si considerano come beni utilizzati esclusivamente nell'attività propria dell'impresa "i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (rientrano ad esempio nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)".

Il secondo documento di prassi ha considerato, in particolare, il corretto trattamento fiscale da riservare alle **autovetture dimostrative** utilizzate per la promozione delle concessionarie di auto: in tale sede, è stato osservato che la loro integrale deducibilità è subordinata alla destinazione temporanea, e non definitiva, del veicolo all'uso pubblicitario.

STUDIO BELCASTRO

A tale riguardo, secondo l'Assonime (Circolare 20 maggio 1997, n. 60), la strumentalità dovrebbe essere rinvenibile, in senso più ampio rispetto all'interpretazione ministeriale, anche "nei casi in cui un bene sia strumento solo indiretto, ma pur sempre necessario, per la produzione dei ricavi: si pensi, ad esempio, agli autoveicoli impiegati da un'impresa di ristorazione che offre servizi a domicilio o, ancora, gli autoveicoli impiegati da un'impresa che fornisce assistenza per la manutenzione e riparazione di computer, registratori di cassa".

L'Amministrazione Finanziaria, relativamente alla definizione di veicolo strumentale, ha sempre confermato la propria tesi restrittiva (C.M. 16 febbraio 2007, n. 11/E).

2.2 Veicoli con costi parzialmente deducibili

In via residuale, possono essere desunti i criteri di deducibilità delle spese e altri componenti negativi relativi ai veicoli diversi da quelli strumentali o ad uso pubblico.

I costi relativi a tali beni, se differenti da quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, **erano finora soggetti alla percentuale di deducibilità del 40,00%, mentre, dal prossimo esercizio 2013, la quota di rilevanza fiscale scenderà al 27,50%.**

Restano invece **invariati i limiti** fissati con riferimento al **riconoscimento fiscale del costo di acquisto** pari a:

- euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad euro 25.822,84 con riguardo ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, soggetti alla citata quota di deducibilità dell'80,00%);
- euro 4.131,66 per i motocicli;
- euro 2.065,83 per i ciclomotori.

Veicolo	Costo fiscalmente riconosciuto (limite massimo)	Costo ammesso in deduzione sino al 2012 (limite massimo)	Costo ammesso in deduzione dal 2013 (limite massimo)
Autovetture	euro 18.075,99	euro 7.230,40	euro 4.970,90
Autocaravan	euro 18.075,99	euro 7.230,40	euro 4.970,90
Motocicli	euro 4.131,66	euro 1.652,66	euro 1.136,21
Ciclomotori	euro 2.065,83	euro 826,33	euro 568,10

La problematica del rispetto di tali soglie, ai fini dell'applicazione del vigente coefficiente di deducibilità, si pone, naturalmente, soltanto se il costo sostenuto eccede i predetti limiti: diversamente, per oneri inferiori la quota percentuale di rilevanza fiscale deve essere applicata sull'intero costo.

I medesimi principi devono essere applicati nei casi **locazione o noleggio**, assumendo come costo di riferimento quello non eccedente i seguenti limiti:

- euro 3.615,20 per le autovetture e autocaravan;
- euro 774,69 per i motocicli;

STUDIO BELCASTRO

- euro 413,17 per i ciclomotori.

L'eventuale eccedenza imputata a conto economico è, quindi, definitivamente indeducibile, mentre l'ammontare che non supera le predette soglie rileva soltanto per il 27,50%.

La C.M. 10 febbraio 1998, n. 48/E ha chiarito che per i contratti "full service" – nei quali il canone di noleggio complessivo è comprensivo anche dei corrispettivi per le prestazioni accessorie quali, ad esempio la manutenzione ordinaria, l'assicurazione e la tassa di proprietà – nel calcolo del costo massimo deducibile il canone di noleggio deve essere considerato al netto dei costi riferibili alle prestazioni accessorie. A tal fine dovrà essere indicato in contratto, o in altra documentazione separata, la quota della tariffa di noleggio "depurata delle spese per i servizi accessori di cui si fruisce".

2.3 Veicoli acquistati in leasing

I limiti di costo fiscale stabiliti per l'acquisto di veicoli rilevano anche per quelli utilizzati in **locazione finanziaria**, ai fini della deducibilità dei canoni di competenza, che non devono essere considerati, proporzionalmente, per l'importo corrispondente al costo dei veicoli eccedente le predette soglie:

- euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad euro 25.822,84 con riguardo ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio);
- euro 4.131,66 per i motocicli;
- euro 2.065,83 per i ciclomotori.

In altri termini, **il costo deducibile deriva dal prodotto di tre componenti:**

- 1) l'importo dei canoni imputati a conto economico, in base al principio di competenza, senza, quindi, includere il prezzo stabilito per il riscatto;
- 2) il rapporto tra il limite di costo di cui all'art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir e quello sostenuto dal concedente (al lordo dell'Iva eventualmente indetraibile);
- 3) il corrispondente coefficiente di deducibilità, che nel caso delle imprese, come già illustrato, è pari al 40,00% sino al periodo d'imposta in corso al 18 luglio 2012, ed al 27,50% dall'esercizio successivo.

Sul punto, si rammenta che la disciplina dei leasing è stata sostanzialmente riscritta stabilendo, tra l'altro, l'**irrilevanza fiscale della durata dei contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012**.

È, pertanto, ora prospettabile la stipulazione di un **contratto biennale di leasing di un'autovettura**, che consente, però, di **dedurre i relativi canoni nel maggior periodo fiscale di ammortamento di 4 anni** (aliquota del 25,00% di cui al D.M. 31 dicembre 1988).

In altri termini, nei due anni di validità giuridica dell'atto di locazione finanziaria, i canoni imputati al conto economico risulteranno eccedenti l'importo ammesso fiscalmente, rendendo ne-

cessaria, per la differenza, una corrispondente variazione in aumento, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Si rammenta, inoltre, che gli **interessi passivi impliciti dei canoni di leasing** partecipano, unitamente a tutti gli altri oneri finanziari, al procedimento di verifica della loro rilevanza tributaria.

Conseguentemente, gli oneri finanziari sostenuti in base a contratti di finanziamento relativi ai veicoli di cui all'art. 164 del Tuir, sono deducibili nelle seguenti misure alternative:

- **100,00%** se i beni sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
- **90,00%** (ridotta al 70,00% dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012) qualora i cespiti siano stati concessi ai dipendenti, in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta;
- **40,00%** (diminuita al 27,50% dall'esercizio seguente a quello corrente al 18 luglio 2012), qualora si tratti di veicoli a deducibilità limitata diversi dai precedenti.

2.4 Veicolo assegnato in uso promiscuo al dipendente

L'assegnazione al dipendente in uso promiscuo ricorre quando il relativo utilizzo è previsto per scopi aziendali e personali.

La C.M. n. 48/E/1998 ha, infatti, chiarito che si considera *“dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro”*.

Qualora siano soddisfatte tali condizioni, la società **ha avuto la possibilità di dedurre (fino al corrente esercizio 2012) i totali costi sostenuti nella misura del 90,00%, mentre, dal prossimo esercizio 2013, la quota fiscalmente rilevante scende al 70,00%.**

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l'uso promiscuo non deve necessariamente essere avvenuto in modo continuativo, né ad opera di un solo dipendente, e che tale regime di deducibilità è applicabile a tutti i costi riferibili al veicolo concesso al dipendente, in uso promiscuo, per la maggior parte del periodo d'imposta, e non soltanto a quelli che eccedono l'importo del fringe benefit tassato in capo al lavoratore (**C.M. n. 47/E/2008, par. 5.1**).

Sul punto, si osservi, tuttavia, che la soluzione sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria pare **contraddire un principio** dalla stessa formulato, fondato sull'integrale deducibilità – a norma dell'art. 95 del Tuir – dei costi sostenuti fino a concorrenza del fringe benefit assoggettato ad imposizione in capo al lavoratore dipendente.

Qualora il bene non sia concesso in uso promiscuo, possono ricorrere due ipotesi alternative di assegnazione:

STUDIO BELCASTRO

- **utilizzo esclusivamente aziendale:** trova applicazione l'integrale deducibilità dei costi se il bene è strumentale all'attività propria dell'impresa, oppure in base al coefficiente di rilevanza parziale nel rispetto della soglia di costo stabilito dalla medesima disposizione;
- **utilizzo solo personale:** la società può dedurre i costi nel limite del compenso in natura assoggettato ad imposizione in capo al lavoratore dipendente.

2.5 Veicolo assegnato in uso all'amministratore

Nel caso di concessione in uso agli **amministratori** di autovetture di proprietà della società, o di cui questa ha la disponibilità a diverso titolo (leasing, noleggio, ecc.), deriva la deducibilità dei costi e delle spese ad essi relativi, a seconda della tipologia di utilizzo:

- **esclusivamente personale:** le spese ed ogni altro componente negativo non sono deducibili per la società. I costi relativi a tali veicoli possono, tuttavia, rilevare per la parte del loro ammontare che costituisce **compenso in natura dell'amministratore**, secondo il criterio del valore normale;
- **promiscuo:** anche in questa ipotesi la deducibilità integrale di costi e spese è limitata all'importo corrispondente al compenso in natura tassato in capo all'amministratore. L'eventuale **eccedenza** è deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nella misura parziale del **40,00% (sino a tutto il 2012) ovvero del 27,50% (a partire dall'esercizio successivo)**. Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato che le regole di quantificazione del fringe benefit per l'uso promiscuo dell'autovettura aziendale, in capo ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono analoghe a quelle stabilite per i redditi di lavoro dipendente (C.M. 19 gennaio 2007, n. 1/E). Conseguentemente, il compenso in natura oggetto di tassazione in capo all'amministratore, e derivante dalla messa a disposizione ad uso promiscuo dell'autovettura aziendale, deve ritenersi pari al **30,00% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri**, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione dell'Acì (art. 51, co. 4, lett. a), del D.P.R. n. 917/1986);
- **esclusivamente aziendale:** le spese ed ogni altro componente negativo relativo all'utilizzo del veicolo sono parzialmente deducibili, purchè vi sia ineranza con l'esercizio dell'impresa, secondo la medesima quota di cui al punto precedente (40,00% sino al 2012 e 27,50% a partire dall'esercizio successivo), qualora non siano configurabili le fattispecie di integrale deducibili.

2.6 Effetti sull'utilizzatore del bene

Il Tuir dispone che *"per gli autoveicoli ..., i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle na-*

STUDIO BELCASTRO

zionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze”.

Ai fini della determinazione del compenso in natura, relativo al veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente, il valore forfetario di raffronto è quindi pari al **30,00% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico fissato dalle tariffe Aci.**

Le tariffe da prendere in considerazione sono quelle che ogni anno il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica entro il 31 dicembre e che hanno effetto per tutto il periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione. Quindi, nel caso in cui le tariffe Aci dovessero cambiare durante il corso del periodo d'imposta, il sostituto non sarà obbligato a tener conto ai fini della determinazione dei fringe benefit della variazione, in quanto rimangono valide quelle pubblicate l'anno precedente.

Sul punto, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che (**C.M. 23 dicembre 1997, n. 326/E**):

- l'importo forfetario, come sopra determinato, prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e della reale percorrenza e, pertanto, risulta irrilevante il fatto che il dipendente abbia sostenuto alcuni costi, già considerati nel costo di percorrenza fissato dall'Aci;
- se il modello del veicolo non è presente nelle tabelle Aci, si deve far riferimento a quel modello che, per le proprie caratteristiche tecniche, si avvicina maggiormente;
- essendo il valore del fringe benefit fissato forfetariamente su base annuale, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito **deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo**, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo;
- laddove sia prevista la corresponsione da parte del dipendente di un prezzo o di un canone (con il metodo del versamento o della trattenuta) per il godimento del veicolo in uso promiscuo, il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il valore forfetario determinato secondo il calcolo sopra descritto e quanto corrisposto dal lavoratore. In altri termini, **la base imponibile del benefit tassato in capo al dipendente deve essere determinata al netto delle somme eventualmente trattenute allo stesso per l'utilizzo del veicolo**;
- ai fini del calcolo del valore imponibile, le predette somme devono essere computate **al lordo dell'Iva**, se applicata;
- per quanto riguarda gli altri eventuali beni o servizi accessori che il datore di lavoro fornisce (gratuitamente o meno) al dipendente, come, ad esempio, l'immobile per custodire il veicolo, questi vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

Per quanto concerne, invece, **gli autoveicoli concessi al dipendente in uso non promiscuo**, il legislatore ha previsto che:

- qualora il veicolo sia stato concesso esclusivamente per l'uso personale o familiare, si applicano i criteri dell'art. 9 del Tuir, diretti ad individuare il valore normale;
- qualora il veicolo sia stato concesso esclusivamente per l'uso aziendale, esclusivamente per l'effettuazione delle trasferte, il relativo utilizzo, ovviamente, non concorre a formare il reddito per il dipendente utilizzatore.

3) REDDITO DA LOCAZIONE DI FABBRICATI

La stessa Legge n. 92/2012 ha **ridotto dal 15,00% al 5,00% il coefficiente forfetario di deduzione riconosciuto ai canoni di locazione immobiliare**, aventi, quindi, ad oggetto, fabbricati abitativi, artigianali, commerciali od industriali.

Ciò comporta un effetto fiscale indiretto, ovvero un maggior appeal dell'opzione per la cedolare secca: a questo proposito, si rammenta che tale facoltà – consistente nell'adesione ad un regime impositivo Irpef facoltativo ed alternativo a quello ordinario applicabile ai redditi fondiari – è riservata alla persona fisica proprietaria, o titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo (ad eccezione di quelle effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti o professioni). Il regime opzionale, che già di per sé prevede l'applicazione di un'aliquota agevolata inferiore allo scaglione Irpef sui redditi più bassi, alla luce del taglio operato dal legislatore alla deduzione forfetaria, si appresta a diventare – per ragioni di mera convenienza – la tassazione ordinaria dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad uso abitativo.

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Settembre 2012

PRECEDENTI CIRCOLARI 2012

Numero	Del	Argomento
01/2012	10.01.2012	Utilizzo crediti di imposte in compensazione Variazione del tasso degli interessi legali
02/2012	12.02.2012	Le scadenze fiscali per l'anno 2012
03/2012	11.03.2012	Soppresso l'obbligo di redazione del Dps Legittimi versamenti e prelevamenti bancari oltre € 1.000 Proroga comunicazione Pec Accordo misure per credito Pmi

STUDIO BELCASTRO

04/2012	10.04.2012	Le novità del Decreto Semplificazioni
05/2012	05.05.2012	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2011 La documentazione per il calcolo dell'Imu del I semestre 2012
06/2012	08.06.2012	L'Imu ed i primi chiarimenti ministeriali
07/2012	13.06.2012	Crediti più facili al Sud Il sindaco unico nelle srl
08/2012	27.06.2012	Richiesta dati per aggiornamento archivio immobili
09/2012	11.07.2012	Regione Calabria: credito di imposta sulle assunzioni
10/2012	29.07.2012	Slittamento dei termini di versamento in agosto Chiusura dello studio per ferie

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

SETTEMBRE 2012

Sabato 15

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “breve”*** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Luglio (versamenti di Agosto) con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria) (termine eccezionalmente prorogato al 19 settembre per effetto dello spostamento del termine originario di versamento dal 16 al 21 agosto, giusta nostra circolare n. 10/2012 del 29/7 u.s.)
- ***Iva – Ravvedimento operoso “breve”*** – Termine per le regolarizzazioni relative al II trimestre dell'anno in corso con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trimestrali ordinari e trimestrali ex art. 74) (trenta giorni dalla scadenza originaria) (termine eccezionalmente prorogato al 19 settembre per effetto dello spostamento del termine originario di versamento dal 16 al 21 agosto, giusta nostra circolare n. 10/2012 del 29/7 u.s.)
- ***Iva*** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Domenica 16

- ***Delega Unica - Modello F24*** :
 - ***Iva*** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - ***Ritenute*** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - ***Inps*** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Collaboratori** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al primo trimestre dell'anno in corso
 - **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento II rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Delega Unica – Modello F24 :**
Imposte sui redditi – Termine per il versamento (quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (senza aggravio) (per le sole società non interessate dagli studi di settore e con approvazione di bilancio entro il giorno 31/5)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche titolari di partita iva e per i soggetti collettivi interessati dagli studi di settore e con approvazione del bilancio dal giorno 1/6 in avanti)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (quarta rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2011 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2012 – (senza aggravio)
 - **Inps – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (quarta rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (con aggravio) (per le sole società non interessate dagli studi di settore e con approvazione di bilancio entro il giorno 31/5)
- **Delega Unica – Modello F24 :**

STUDIO BELCASTRO

- **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (con aggravio) (per tutte le persone fisiche e per i soggetti collettivi interessati dagli studi di settore e con approvazione del bilancio dal giorno 1/6 in avanti)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2011 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2012 – (con aggravio)
 - **Inps – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio)
 - **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio)
-
- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese
 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Giovedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Sabato 22

STUDIO BELCASTRO

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del IV periodo contabile (luglio-agosto) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al IV periodo contabile (luglio-agosto)

Martedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Sabato 28

- **Unico 2012** – Ravvedimento operoso - Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2011 - Termine ultimo per la tardiva presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2012, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2011
- **Imposta comunale sugli immobili - Ici 2011** – Ravvedimento operoso - Persone fisiche non titolari di partita iva – Termine ultimo per la tardiva presentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili posseduti durante lo scorso anno 2011 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi su supporto cartaceo)
- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del V periodo contabile (settembre-ottobre) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il III periodo contabile precedente (maggio-giugno)

Domenica 30

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - o ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (quarta rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (senza aggravio) (per tutte le persone fisiche non titolari di partita iva)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***
 - o ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (terza rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2011 ed in primo acconto per il 2012 – (con aggravio) (per tutte le persone fisiche non titolari di partita iva)***

- ***Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture***

- ***Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso “sprint” – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Agosto (versamenti di Settembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (quattordici giorni dalla data di scadenza originaria del 16 settembre)***

- ***Invio telematico dichiarazione annuale Unico 2012 – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, delle dichiarazioni Unico 2012 relative allo scorso anno 2011 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)***

- ***Unico 2011 – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali - Presentazione per via telematica della dichiarazione rettificativa dell'Unico 2011 relativo all'anno 2010 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)***

- ***Invio telematico dichiarazione Iva annuale autonoma – Termine ultimo per l'invio telematico, da parte degli intermediari abilitati, dell'eventuale dichiarazione Iva annuale autonoma relativa allo scorso anno 2011 (per tutti i soggetti: persone fisiche, società di persone e società di capitali)***

- ***Iva – Rimborso – Termine ultimo per presentare la richiesta di rimborso Iva annuale relativa all'anno precedente***

- ***Imposta comunale sugli immobili - Ici 2011 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali – Termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni avvenute sugli immobili durante lo scorso anno 2011 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)***

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta comunale sugli immobili - Ici 2010 – Persone fisiche, società di persone e società di capitali** – Presentazione della dichiarazione rettificativa della dichiarazione Ici relativa all'anno 2010 (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Versamenti omessi – Ravvedimento operoso – Persone fisiche, società di persone e società di capitali** - Termine ultimo per il versamento di tutte le imposte (irpef, ired, irap, iva, addizionali, ritenute ed ici) omesse durante l'anno precedente e da versare con l'aggravio delle sanzioni ridotte (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)
- **Iva – Comunicazioni mensile dati black-list** – Invio telematico mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore ad euro 500 effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi c.d. "black-list" (per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro)
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di agosto la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di luglio
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° settembre e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° settembre del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento quarto trimestre in caso di rateizzazione
- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel II quadrimestre dell'anno in corso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Registro beni ammortizzabili** – Annotazione degli acquisti di beni ammortizzabili effettuati durante l'anno precedente e rilevazione delle relative quote di ammortamento imputate all'esercizio appena chiuso (solo per i soggetti che presentano le dichiarazioni dei redditi in via telematica)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per il versamento della quarta rata dei contributi minimi annuali
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – Termine per il versamento dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)